



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Consigliere Militare

RELAZIONE

**SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE,
IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO NONCHÉ DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO DEI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA**

DOCUMENTO “G”

***RELAZIONE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE – BENI E TECNOLOGIE
A DUPLICE USO.***

PAGINA BIANCA



Ministero del Commercio Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE

ESPORTAZIONE DI BENI A DUPLICE USO
Relazione sull'attività svolta nel 2006

(AD USO ESCLUSIVO D'UFFICIO)

PAGINA BIANCA



Ministero del Commercio Internazionale
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE

DIV. IV

(AD USO ESCLUSIVO D'UFFICIO)

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' RELATIVA ALL'EXPORT DI BENI A DUPLICE USO SVOLTA NELL'ANNO 2006

Premessa

I beni a **duplice uso** comprendono tutti quei prodotti che pur essendo progettati e fabbricati per un utilizzo civile hanno possibilità di impiego nella costruzione di armi nucleari, chimiche, biologiche o missilistiche.

Da parte del nostro Paese, così come da parte di tutti gli altri Paesi aderenti ai cosiddetti "*Regimi internazionali di controllo delle esportazioni*" (Wassenaar Arrangement, Australia Group, Convenzione Internazionale per il bando delle Armi Chimiche, Nuclear Suppliers Group e Missile Technology Control Regime), prodotti, tecnologie e software che possono avere un utilizzo sia civile sia proliferante sono sottoposti ad un attento e capillare controllo.

In ambito UE, la scrivente Amministrazione riveste la funzione di Autorità nazionale competente in materia di dual use e, pertanto, svolge l'attività inerente al controllo delle esportazioni di tali beni affinché gli stessi non vengano utilizzati in modo difforme; le attuali verifiche si basano su un sistema organizzato a livello internazionale, dove elementi fondamentali risultano essere il coinvolgimento del maggior numero possibile di Paesi, lo scambio di informazioni (sulle destinazioni a rischio e sui prodotti da sottoporre a controllo), nonché sulla più ravvicinata armonizzazione possibile delle procedure amministrative (autorizzazioni e controlli post-autorizzatori di arrivo a destino dei beni).

Il settore del controllo dei beni duali deve rispondere a due esigenze prioritarie: una è evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'altra è garantire alle nostre imprese l'inesistenza di inutili ostacoli nel caso in cui siano rispettate tutte le regole nazionali ed internazionali.

Tali esigenze possono in qualche modo porsi in conflitto tra di loro e occorre quindi contemperarle con diversi strumenti quali la trasparenza e la corretta applicazione delle normative vigenti.

Pertanto, la moderna chiave di lettura del controllo duale dovrebbe essere riassunta in un Ufficio al servizio delle imprese che ne faciliti gli scambi internazionali e, contemporaneamente, ne eviti implicazioni che possano essere dannose sia per le imprese sia per il Paese. Un Ufficio che si avvalga delle moderne tecnologie, che sia in grado di essere aggiornato e di poter facilmente dialogare con omologhe Autorità facenti parte della nostra rete di alleanze.

Attività normativa nazionale

Dopo che negli anni passati, e, in particolare, nel 2003, si era registrata una intensissima attività normativa nazionale, sia a livello primario sia a livello secondario, grazie alla quale il nostro Paese si era completamente ed efficacemente allineato, sul piano giuridico, alle disposizioni ed orientamenti internazionali di riferimento, nel corso del 2006 non si è resa necessaria alcuna specifica attività normativa nazionale.

Non è stato necessario, infatti, né aggiornare né modificare il vigente **Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2003 n. 102), recante “Attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell’assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell’articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39”, né rivedere il **Decreto 11 luglio 2003**, riguardante l’istituzione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, del Comitato consultivo per l’esportazione dei beni a duplice uso (*con le sole eccezioni di normali aggiornamenti in seguito ad avvicendamenti nei nominativi dei rappresentanti delle diverse Amministrazioni*) oppure il **Decreto 4 agosto 2003** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2003 n. 202), relativo all’individuazione, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, dei beni e dei Paesi di destinazione in relazione ai quali l’esportazione dei beni a duplice uso elencati nell’Allegato I e nell’Allegato IV, parte I, del Regolamento CE n. 1334/2000 può aver luogo con autorizzazione generale nazionale.

Attività svolta in seno agli Organismi internazionali di controllo

Nel corso dell’anno 2006, la normativa comunitaria di riferimento relativa al controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso (Reg. CE 1334/2000), è stata costantemente aggiornata ed integrata. In occasione delle periodiche riunioni presso le Istituzioni comunitarie, si è operato l’inserimento, nella regolamentazione vigente, delle delibere dei vari Regimi internazionali di controllo e si è dato un deciso impulso al processo di semplificazione e di armonizzazione normativa tra i Paesi comunitari.

Nel 2006, peraltro, il Consiglio U.E. ha completamente riscritto l’Allegato I, che elenca i prodotti e le tecnologie a duplice uso, del citato Regolamento CE 1334/2000, sostituendolo con un nuovo elenco pubblicato nella G.U.U.E. n. L 74 del 13 marzo 2006 (cfr Regolamento CE n. 394/2004 del 27 febbraio 2006).

Una particolare attenzione, inoltre, è stata dedicata alle seguenti problematiche:

- l’esportazione di tecnologie, relative a beni a duplice uso, attraverso Internet, fax, telefono o altri mezzi elettronici;
- l’attuazione della c.d. clausola “catch-all”, che prevede la necessità di autorizzazione di esportazione anche per beni non compresi nelle liste quando vi sia il rischio che tali beni possano contribuire alla proliferazione di armi di distruzione di massa;

- l'attuazione della *"autorizzazione generale comunitaria"*, che prevede controlli semplificati per quasi tutti i prodotti listati, quando essi siano esportati verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti;
- l'applicazione della c.d. clausola *"no-undercut"*: che prevede consultazioni in caso di esame di richieste di autorizzazioni precedentemente negate da altri Paesi.

Particolarmente degna di nota, sempre nel contesto internazionale, l'intensa attività comunitaria connessa all'allargamento dell'Unione Europea sia ai dieci Paesi che vi sono entrati dal 1° maggio 2004, sia alla Bulgaria e alla Romania, la cui adesione data dal 1° gennaio 2007, alcuni dei quali - tuttavia - non fanno ancora parte dei Regimi internazionali di controllo

Inoltre, sempre nel periodo di riferimento, è proseguita l'attività di partecipazione e di scambio di informazioni all'interno dei predetti Regimi internazionali (Wassenaar Arrangement, competente in materia di controllo di prodotti di alta tecnologia; Australia Group e Convenzione Internazionale per il bando delle Armi Chimiche e Biologiche, competenti in materia di controllo di prodotti e impianti chimici e biologici; Nuclear Suppliers Group, competente in materia di controllo di prodotti nucleari; Missile Technology Control Regime, competente in materia di prodotti missilistici) all'interno dei quali vengono concordate le liste di prodotti da sottoporre a controllo e vengono individuati quei Paesi verso i quali occorre prestare una particolare attenzione.

In tali sedi viene sempre maggiormente evidenziata l'opportunità di un nuovo sistema di controllo sulle esportazioni dei beni sensibili, rivolto sempre più alla verifica dei destinatari finali (intesi sia come Paesi terzi sia come aziende estere importatrici), piuttosto che alla redazione di liste di beni da sottoporre ad autorizzazione. Nei consessi internazionali viene, infatti, data sempre più importanza a quegli elementi, come lo scambio di informazioni e di dinieghi all'esportazione, necessari per l'acquisizione di notizie circa l'affidabilità dei destinatari finali dei beni.

Rapporti con i Paesi UE e Paesi terzi

L'armonizzazione dei comportamenti e delle regole in ambito comunitario ed internazionale (snellimento ed uniformità delle procedure autorizzatorie, aggiornamento delle liste dei prodotti soggetti a provvedimenti autorizzatori, maggiore coordinamento tra i partners europei in materia di controllo sulle esportazioni dei beni duali e sulle destinazioni d'uso) è proseguita proficuamente anche nell'anno 2006.

L'azione svolta nel periodo in questione è stata costantemente finalizzata a garantire, nel pieno rispetto degli impegni assunti in sede internazionale, alle aziende esportatrici italiane di competere lealmente e su un piano di parità con i concorrenti stranieri.

Le menzionate riunioni comunitarie hanno consentito, tra l'altro, di raggiungere risultati sostanzialmente condivisi da tutti i partners europei circa l'uniforme interpretazione di molteplici punti del Regolamento CE 1334/2000.

Gruppi di lavoro beni duali. Attività di controllo e rilascio autorizzazioni.

In conformità agli impegni internazionali in materia di non-proliferazione, armonizzazione delle procedure autorizzatorie e scambio di informazioni, durante il 2006, come per gli anni passati, l' Ufficio ha cercato ogni possibile contatto con i menzionati Regimi di controllo, pur avendo potuto partecipare solamente a talune delle previste riunioni internazionali, in quanto la carenza di risorse, in termini sia di disponibilità finanziarie sia di personale, non ha consentito quella presenza costante che sarebbe richiesta ed auspicata.

Per quanto concerne l' attività di controllo, durante il periodo considerato, nel settore dual-use è stata svolta una verifica sistematica della documentazione presentata dalle aziende, finalizzata ad accertare sia l'esistenza degli idonei requisiti delle istanze relative ad operazioni di esportazione e sia l'effettivo arrivo a destino della merce sottoposta a licenza di esportazione.

Si deve, peraltro, ancora segnalare che anche nel 2006 (come negli anni passati) non è stato possibile attivare, per carenza di risorse, quei controlli, sia preventivi sia successivi, espressamente demandati alla scrivente Amministrazione dall' articolo 12 del menzionato Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 e che lo stesso Consiglio di Sicurezza dell' ONU, con Risoluzione 1540 (2004), del 28 aprile 2004, ha formalmente chiesto di attivare a tutti gli Stati membri.

In merito all'attività relativa al rilascio di autorizzazioni per i beni dual-use, si è garantito, in ogni modo, il regolare svolgimento dell' attività autorizzatoria attraverso le varie tipologie di provvedimenti.

Applicazione della clausola “catch-all”

Tra i problemi di carattere generale che hanno richiesto particolare impegno da parte di questo Ministero in tutti i regimi internazionali, si segnala la procedura della clausola “catch-all”, specifica norma di “recupero” in base alla quale viene sottoposta ad autorizzazione anche l'esportazione di beni non inclusi nella lista dei beni a duplice uso allorquando sussistono informazioni sul loro potenziale uso proliferante.

Nell'anno 2006 sono state attivate ben 33 clausole “catch-all”, rispetto alle 2 segnalate relativamente all' anno 2005 e le 4 del 2004.

Il coinvolgimento delle imprese

Come già accennato, negli ultimi anni è emerso fortemente che l'attenzione dei Governi, in materia di controllo sull'esportazione di beni sensibili, si sta spostando dai materiali alle destinazioni: ciò vuol dire che i controlli sulle esportazioni saranno sempre più orientati sui soggetti proliferanti, verso i quali i flussi esportativi dei beni duali subiranno drastiche restrizioni.

In altre parole il parametro di valutazione non è soltanto l'oggettiva “sensibilità” dei materiali, ma anche il “rischio” rappresentato da taluni specifici “Paesi di destinazione”.

In questa ottica, anche nel 2006, è stato importante, per incentivare la collaborazione tra le competenti Autorità di Governo e le imprese del settore

(rappresentate dalle relative Associazioni di categoria), il costante contatto con gli imprenditori, nel cui contesto, oltre a fare il punto sulla contingente situazione del comparto, emerge la necessità di predisporre strumenti idonei volti all'eliminazione di ostacoli burocratici, in uno spirito di collaborazione che rappresenta un momento qualificante in quanto, nell'ottica di un miglioramento della trasparenza dei rapporti, avvicina Stato e mercato e contribuisce ad affrontare e risolvere tempestivamente ogni relativa questione.

In tale ottica, si ritiene utile ricordare che nel 2004 il competente Ufficio ha istituito, nell'ambito del sito web della scrivente Amministrazione, una apposita sezione: <http://www.mincomes.it/menu/dualuse.htm> specificamente dedicata alle "Esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso", garantendone il costante aggiornamento.

Si ricorda che risultano inclusi in tale sezione, raggiungibile anche direttamente dalla home page dell'Amministrazione stessa, sia la normativa comunitaria, sia le relative disposizioni attuative nazionali, non solamente in lingua italiana ma anche nelle versioni in lingua inglese ed in lingua francese.

Completano il tutto gli indirizzi postali, telefonici ed elettronici della scrivente Autorità nazionale competente, oltre che i links ai siti dei Regimi internazionali di controllo.

Quanto sopra dovrebbe certamente contribuire ad una più agevole conoscenza della normativa di riferimento, non solamente tra gli operatori economici nazionali ma anche a livello di istituzioni nazionali ed internazionali direttamente o indirettamente interessate, adempiendo, inoltre, a quanto espressamente stabilito dal "*Piano di Azione U. E. contro le armi di distruzione di massa*" approvato dal Consiglio Europeo di Salonicco del 16/17 giugno 2003, in tema di visibilità e consapevolezza della lotta alle armi di distruzione di massa ed alla proliferazione del terrorismo internazionale.

I lavori comunitari

Una menzione particolare merita la costante partecipazione ai lavori comunitari sull'aggiornamento della lista dei materiali da sottoporre ad autorizzazione. La tecnicità degli argomenti trattati, la complessità della materia e la elevata frequenza degli incontri hanno assorbito gran parte dell'attività.

Particolarmente degna di nota, inoltre, l'attività connessa ai seguiti di quella "*Peer review*" voluta dal Consiglio Europeo di Salonicco del 16/17 giugno 2003, nel quadro del "*Piano d'azione U.E. contro le armi di distruzione di massa*", che proprio durante il semestre italiano di Presidenza dell'Unione Europea era stata concretamente avviata per "accompagnare" l'ingresso nell'Unione dei dieci nuovi Stati membri.

Il nostro Paese, in particolare, ha continuato a seguire l'ingresso della Slovenia e l'attivazione dei relativi strumenti di controllo da parte di Lubiana, divenuta la nuova frontiera europea verso l'Oriente.

Da ultimo, si segnalano, tra le principali attività comunitarie, l'avvio, lo studio e la messa a punto di quella che dovrà essere la prossima stesura del nuovo Regolamento comunitario sul *dual use* (integrato ed aggiornato, anche con nuove tematiche, quali ad esempio il transito ed il transshipment).

Assistenza agli operatori

L'assistenza all'utenza, oltre a quanto sopra evidenziato in tema di "coinvolgimento delle imprese", ha un ruolo determinante e si estrinseca non solo nella normale attività amministrativa ma anche nella diffusione degli aggiornamenti normativi adottati in sede internazionale, attraverso anche gli strumenti informatici.

La menzionata immissione in rete di tutta la legislazione internazionale e nazionale in materia di esportazioni duali (in tre lingue) corrisponde, anch'essa, a tale scopo.

Attività autorizzatoria

Le informazioni fornite qui di seguito riguardano le procedure autorizzatorie previste in tutti i Paesi comunitari.

Esse sono:

l'autorizzazione generale comunitaria: provvedimento individuale per prodotti e destinazioni previsti all'Allegato II del Regolamento CE 1334/00; tale provvedimento trova uguale applicazione in tutti i Paesi U.E.;

l'autorizzazione generale nazionale: provvedimento individuale per specifici prodotti e determinate destinazioni, regolamentato in ambito nazionale con decreto Ministeriale;

l'autorizzazione globale: provvedimento individuale riguardante più prodotti e più destinazioni concesso ad esportatori abituali per una durata massima di tre anni;

l'autorizzazione specifica: provvedimento individuale concesso per uno specifico prodotto o categorie di prodotti e per un determinato destinatario/utilizzatore finale.

Esportazioni di beni a duplice uso

Anno 2006

<i>Tipo di procedura</i>	N. autorizzazioni
Aut. Specifiche	313 (250, nel 2005)
Aut. Globali	14 (31, nel 2005)

Oltre a ciò, sono da annotare le Aut. Generali Nazionali (a carattere *permanente*), il cui totale dal 2003 (anno del primo rilascio, in applicazione del decreto legislativo n. 96/2003) ammonta ora a 23 unità, mentre per quanto concerne le Aut. Generali Comunitarie (ugualmente a carattere *permanente*), il conteggio in essere ammonta a 66 unità. L' utilizzo delle autorizzazioni viene

attestato con comunicazioni periodiche effettuate dagli esportatori, con l' indicazione degli elementi essenziali relativi alle operazioni svolte. Tali dati, sono oggetto di attento monitoraggio.

Il valore complessivo *delle sole autorizzazioni specifiche* rilasciate nel 2006 ammonta ad euro 299.096.809 (216.536.000 euro, nel 2005).

Circolazione delle informazioni sui dinieghi

I dinieghi emessi dai Paesi membri dei regimi internazionali di controllo vengono fatti circolare tempestivamente per consentire a tutti gli altri partners di assumere il medesimo comportamento qualora si presenti una analoga operazione.

Nel 2006 sono stati emessi dall'Italia n. 11 dinieghi (8, nel 2005), così suddivisi:

Prodotti del regime NSG 7 (5, nel 2005)

Prodotti del regime MTCR 4 (3, nel 2005)

Prodotti WASSENAAR 1, *anche NSG* (1, nel 2005)

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Consigliere Militare

RELAZIONE

**SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE,
IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO NONCHÉ DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO DEI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA**

APPENDICE "1"

ELENCO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

DI CUI AL D.M. 13 GIUGNO 2003 (Ministero della Difesa)

PAGINA BIANCA

APPENDICE “1”

Legge n. 185 del 1990**Elenco dei materiali d'armamento**

D.M. 13 giugno 2003

Introduzione

Il presente Elenco comprende materiali d'armamento e relative tecnologie ai sensi della legge n. 185 del 1990. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'Intesa di Wassenaar sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo MTCR e AG inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

L'Elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell'Intesa di Wassenaar. I materiali riportati nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'Intesa multilaterale di riferimento:

- "#" non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- "*" non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

I materiali di armamento specificati nell'art. 2, comma 2 della legge, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

a) Armi nucleari, biologiche, chimiche	Categorie 7 e 21
b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento	Categorie 1,3,16 e 21
c) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento	Categorie 2,3,16 e 21
d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri	Categorie 4,16 e 21
e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare	Categorie 6,16 e 21
f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare	Categorie 9 e 21
g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare	Categorie 10, 16 e 21
h) Polveri, esplosivi, propellenti	Categorie 8 e 21
i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare	Categorie 5,11,15, 18 e 21
j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare	Categorie 13 e 21
k) Materiali specifici per l'addestramento militare	Categorie 14 e 21
l) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni	Categorie 18,21,22 e 80
m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare	Categorie 12,13,16,17, 18,19,20 e 21

Si precisa che il processo di armonizzazione con altre liste di controllo ha comportato la derubricazione dal precedente elenco dei materiali d'armamento, di cui alla G.U. n. 221 del 21 settembre 1995, dei prodotti e delle tecnologie di interesse nucleare iscritti nella Categoria 0. Tali prodotti e tecnologie sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1334/2000 ed individuati dagli item 0C002, 0C003, 3A232, 3A228 e 3A229 del vigente Elenco dei beni e delle tecnologie di duplice uso.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

Nota 1 I termini tra "virgolette" sono definizioni. Vedere le Definizioni dei termini usati in annesso al presente Elenco.

Nota 2 I numeri CAS sono indicati a titolo di esempio. Essi non comprendono tutti i prodotti chimici e le miscele controllate dal presente Elenco.

#L'esportazione della "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", "produzione" o "utilizzo" dei prodotti compresi nel presente Elenco è sottoposta ad autorizzazione con le stesse modalità previste per quei prodotti.

Questa "tecnologia" rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non compresi nel presente Elenco.

Non è sottoposta ad autorizzazione la "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei materiali che non sono compresi nel presente Elenco o per quei materiali la cui esportazione sia stata autorizzata.

#Non è sottoposta ad autorizzazione la "tecnologia" "di pubblico dominio", la "tecnologia" per la "ricerca scientifica di base" nonché la "tecnologia" per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti.

Categoria 1

Armi ed "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici) ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. fucili automatici, carabine automatiche, pistole automatiche, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
- b. armi lunghe da sparo semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare;
- c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
- d. affusti speciali, serbatoi, spegnifiamma e congegni di mira per le armi sottoposte ad autorizzazione dai precedenti paragrafi a., b. o c. della presente Categoria;
- e. silenziatori per armi da fuoco.

Nota Tecnica

Le armi ad anima liscia semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare comprese nel precedente paragrafo b. sono quelle che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. hanno superato un collaudo di prova a pressioni superiori a 1.300 bar;
- b. funzionano normalmente ed in sicurezza a pressioni superiori a 1.000 bar;
- c. sono in grado di accettare munizioni di lunghezza nominale superiore a 76,2 mm. (ad esempio cartucce commerciali di calibro 12 magnum);
- d. sono idonee ad impiegare il munizionamento precluso alle armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 110 del 1975, oppure le munizioni espressamente destinate ad impieghi di polizia e di tutela dell'ordine pubblico, attraverso apposita conformazione della camera di cartuccia.

I parametri di questa Nota Tecnica devono essere misurati conformemente agli standard della Commissione Internazionale Permanente.

Nota 1 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per scopi sportivi e/o venatori. Queste armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare né essere completamente automatiche.

Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.